

REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana



ASSESSORATO DELLA SALUTE

Dipartimento Regionale per la pianificazione strategica

L'ASSESSORE

Assegnazione finanziamento sanitario aggiuntivo per prestazioni aggiuntive personale per somministrazione vaccini Covid previsto dall'art. 1 comma 464 della legge n. 178 del 30/12/2020

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** la L. 23 dicembre 1978 n. 833 e ss.mm.ii. istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e ss.mm.ii. sul riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il D.L.gs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.A. n. 22 dell'11 gennaio 2019 con il quale è stato approvato il documento di riordino della rete ospedaliera;
- VISTO** il D.A. n. 2201 del 06/12/2019 con il quale sono state approvate le "Linee guida per la rideterminazione dei Piani Triennali del fabbisogno e delle dotazioni organiche delle aziende sanitarie";
- VISTA** la L.R. 15/04/2021 n. 10 "*Bilancio di previsione della regione per il triennio 2021/2023* pubblicata sulla G.U.R.S. – s.o. – n. 17 del 21/04/2021;
- VISTO** l'art. 1 comma 464 della Legge n. 178 del 30/12/2020, come modificato dall'art. 20 comma 2 lett. d) del D.L. 22/03/2021 n. 41, convertito con legge n. 69 del 21/05/2021, il quale prevede che le aziende e gli enti del SSN possono ricorrere, per il personale medico, infermieristico e gli assistenti sanitari alle prestazioni aggiuntive per le attività relative alla somministrazione di vaccini contro il SARS-Co-V-2, anche in deroga ai vincoli previsti dalla vigente legislazione in materia di spesa del personale e comunque fino alla concorrenza dell'importo massimo previsto dal comma 467 che, per la Regione Siciliana, risulta pari ad euro 8.161.421,00;
- VISTO** che il medesimo art. 1 comma 464 prevede che le Aziende e gli enti del SSN possono ricorrere per le suddette finalità, ed entro i suddetti limiti di spesa, per il personale medico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'art. 115, comma 2 del CCNL dell'area sanità – triennio 2016 – 2018, di cui all'accordo del 19/12/2019 (G.U.R.i.n. 22 del 28/01/2020) per le quali la tariffa oraria fissata dall'art. 24 comma 6 del medesimo contratto, è aumentata da 60 a 80 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e per il personale infermieristico e gli assistenti sanitari, alle prestazioni aggiuntive di cui all'art. 6 comma 1 lett. d), del C.C.N.L. - triennio 2016 – 2018 relativo al personale del comparto Sanità dipendente del Servizio sanitario nazionale, di cui all'accordo del 21 maggio 2018 (G.U.R.I. n. 233 del 6/10/18) con un aumento della tariffa oraria a 50 euro lordi onnicomprensivi al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione;

CONSIDERATO che i predetti incrementi operano solo con riferimento alle prestazioni aggiuntive rese per soddisfare le esigenze di somministrazione del vaccino, fermo restando le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili, nonché all'orario massimo di lavoro ed ai prescritti riposi;

VISTE le note prot. n. 29332 del 17/06/2021 e prot. n. 37709 del 30/08/2021 con le quali le Aziende Sanitarie sono state invitate a fornire un prospetto riepilogativo delle prestazioni aggiuntive effettuate dal personale medico, infermieristico e assistenti sociali per le finalità connesse alla campagna vaccinale, fermo restando che le tariffe indicate nella norma di riferimento trovano applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del D.L. n. 41/2021 e comunque fino alla concorrenza del finanziamento specifico previsto dalla L. 178/2020 che, per la Regione Siciliana, risulta pari ad euro 8.161.421,00;

CONSIDERATO che con le suddette disposizioni le Aziende sono state invitate a trasmettere un prospetto riepilogativo delle prestazioni aggiuntive effettuate per le finalità connesse alla campagna vaccinale nel periodo 23 marzo 2021 – 31 luglio 2021;

PRESO ATTO dei riscontri pervenuti da parte delle Aziende Sanitarie della Regione e della conseguente insufficienza del finanziamento a coprire i relativi costi secondo le tariffe indicate dall'art. 1 comma 462 della L.n. 178/2020;

VISTA la nota prot. n. 45579 del 18/10/21 con la quale è stato richiesto al Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico di trasmettere in numero di vaccinazioni effettuate a livello provinciale nel periodo 23/03/21 – 31/07/21, con esclusione delle vaccinazioni effettuate dai medici di famiglia presso il proprio studio o al domicilio dell'assistito, nonché le vaccinazioni effettuate presso le farmacie;

VISTA la nota prot. n. 43409 del 19/10/21 con la quale il DASOE ha riscontrato la suddetta richiesta;

RITENUTO di dover procedere alla ripartizione del finanziamento pari ad euro 8.161.421,00 secondo un criterio che tenga conto del numero di vaccinazioni effettuate a livello provinciale nel periodo 23/03/2021 – 31/07/2021, nonché del costo comunicato dalle aziende relativamente alle prestazioni aggiuntive effettuate nel periodo di riferimento;

CONSIDERATO che, al fine di procedere all'assegnazione delle quote di finanziamento per le singole Aziende, secondo i criteri sopradescritti si è provveduto ad effettuare un calcolo come di seguito descritto:

a) la quota complessiva del finanziamento è stata suddivisa per il numero di vaccini effettuati a livello provinciale (dal computo è stata esclusa l'ASP di Caltanissetta la quale non ha comunicato l'effettuazione di prestazioni aggiuntive);

b) si è proceduto a verificare se la quota calcolata in base al criterio di cui alla lett. a) sia risultata superiore al costo comunicato a livello provinciale, situazione verificatasi per le province di Enna e Trapani; a questo punto, la quota eccedente è stata ridistribuita, a livello provinciale, in funzione del costo sostenuto (da tale redistribuzione sono state escluse, oltre a Caltanissetta, anche Enna e Trapani);

c) per ciascuna delle Aree Metropolitane la quota calcolata a livello provinciale è stata suddivisa in funzione del costo comunicato dalle singole Aziende che insistono nella relativa provincia;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere alla ripartizione della somma di euro 8.161.421,00, secondo la tabella di seguito indicata;

Prestazioni aggiuntive vaccini (art. 1, comma 464 L. 178/2020, modificato da art. 20, comma 2 lettera d, D.L. 22 marzo 2021 n.41)			
Cod. Azienda	Descrizione Azienda	Risorse assegnate "prestazioni aggiuntive vaccini"	N° vaccini somministrati al 31/07/2021
190201	ASP Agrigento	956.009	379.968
190202	ASP Caltanissetta	-	237.673
Totale Catania		1.732.324	792.365
190203	ASP Catania	1.112.645	
190921	AO Cannizzaro	91.961	
190922	AO Garibaldi	318.002	
190923	AQUP Catania	209.717	
190204	ASP Enna	203.433	156.273
Totale Messina		1.012.116	462.565
190205	ASP Messina	936.686	
190924	AO Papardo	11.936	
190925	AQUP Messina	-	
190960	AO Bonino Pulejo - Piemonte	63.494	
Totale Palermo		2.617.766	1.140.289
190206	ASP Palermo	725.553	
190926	AO Villa Sofia - Cervello (centro vaccinale C.T.O.)	646.651	
190926	AO Villa Sofia - Cervello (HUB fiera)		
190927	AO Civico	810.083	
190928	AQUP Palermo	435.479	
190207	ASP Ragusa	639.180	290.096
190208	ASP Siracusa	720.079	308.876
190209	ASP Trapani	280.515	386.184
Totale SSR		8.161.421	4.154.289

VISTO l'art. 68 della legge regionale 12/08/2014, n. 21 e s.m.i.;

DECRETA

ART. 1 - Per quanto in premessa specificato, per le finalità di cui all'art. 1 comma 464 della Legge n. 178 del 30/12/2020, come modificato dall'art. 20 comma 2 lett. d) del D.L. 22/03/2021 n. 41, convertito con legge n. 69 del 21/05/2021, è ripartita tra le Aziende Sanitarie della Regione, secondo la tabella sottostante, la somma di **euro 8.161.421,00**

Prestazioni aggiuntive vaccini (art. 1, comma 464 L. 178/2020, modificato da art. 20, comma 2 lettera d, D.L. 22 marzo 2021 n.41)			
Cod. Azienda	Descrizione Azienda	Risorse assegnate "prestazioni aggiuntive vaccini"	N° vaccini somministrati al 31/07/2021
190201	ASP Agrigento	956.009	379.968
190202	ASP Caltanissetta	-	237.673
Totale Catania		1.732.324	792.365
190203	ASP Catania	1.112.645	
190921	AO Cannizzaro	91.961	
190922	AO Garibaldi	318.002	
190923	AQUP Catania	209.717	
190204	ASP Enna	203.433	156.273
Totale Messina		1.012.116	462.565
190205	ASP Messina	936.686	
190924	AO Papardo	11.936	
190925	AQUP Messina	-	
190960	AO Bonino Pulejo - Piemonte	63.494	
Totale Palermo		2.617.766	1.140.289
190206	ASP Palermo	725.553	
190926	AO Villa Sofia - Cervello (centro vaccinale C.T.O.)	646.651	
190926	AO Villa Sofia - Cervello (HUB fiera)		
190927	AO Civico	810.083	
190928	AQUP Palermo	435.479	
190207	ASP Ragusa	639.180	290.096
190208	ASP Siracusa	720.079	308.876
190209	ASP Trapani	280.515	386.184
Totale SSR		8.161.421	4.154.289

ART. 2 - Le Aziende e gli enti del SSN possono ricorrere, per soddisfare le esigenze di somministrazione del vaccino contro il SARS-Co-V-2 ed entro i suddetti limiti di spesa, per il personale medico, alle prestazioni aggiuntive di cui all'art. 115 , comma 2 del CCNL dell'area sanità – triennio 2016 – 2018, di cui all'accordo del 19/12/2019 (G.U.R.I. n. 22 del 28/01/2020) per le quali la tariffa oraria fissata dall'art. 24 comma 6 del medesimo contratto, è aumentata da 60 a 80 euro lordi onnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e per il personale infermieristico e gli assistenti sanitari, alle prestazioni aggiuntive di cui all'art. 6 comma 1 lett. d), del C.C.N.L. - triennio 2016 – 2018 relativo al personale del comparto Sanità dipendente del Servizio sanitario nazionale, di cui all'accordo del 21 maggio 2018 (G.U.R.I. n. 233 del 6/10/18) con un aumento della tariffa oraria a 50 euro lordi onnicomprensivi al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione;

ART. 3 - I predetti incrementi operano solo con riferimento alle prestazioni aggiuntive rese per le esigenze di somministrazione del vaccino, fermo restando le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili, nonché all'orario massimo di lavoro ed ai prescritti riposi.

ART. 4 - Eventuali prestazioni aggiuntive per le finalità vaccinali effettuate dal personale dipendente prima del 23/03/2021 – data di entrata in vigore del D.L. n. 22/21 - saranno remunerate applicando le tariffe orarie previste dai rispettivi CCNNLL; analogamente per quanto riguarda eventuali prestazioni eccedenti la quota di finanziamento assegnata alle singole Aziende.

ART. 5 - Con successivo provvedimento si provvederà a liquidare e pagare le somme individuata al superiore articolo 1 sull'assegnazione effettuata con il presente decreto.

Il provvedimento è trasmesso al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, a fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line, e alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 19.11.2021

* L'ASSESSORE
Avv. Ruggero Razza

* firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993